


Copia
Fascicolo Bilancio
04 MAG. 2016

DELIBERA DEL C.P. DEI POTERI DEL CONSIGLIO N° 18 DEL 21-04-2016 - "ALLEGATO N° 22"



CITTÀ DI ROSARNO

- Provincia di REGGIO CALABRIA -



DELIBERAZIONE N° 7

DEL 14 APRILE 2016

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL **COMMISSARIO PREFETTIZIO** CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE



Al. Alati

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTA OPZIONALE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF PER L'ESERCIZIO 2016.

L'anno duemilasedici il giorno quattordici del mese di aprile alle ore 12:30, nella residenza municipale:


IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

Dott. ROMANO Filippo

Nominato con decreto Prot. n. 54554/Area II del 05/06/2015.

Assistito dal Segretario Generale: Dott.ssa ALATI Maria.

//=====//



VISTO l'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, il quale prevede la possibilità per i Comuni di disciplinare con regolamento le proprie entrate, tributarie e non tributarie, nel rispetto delle esigenze di semplificazione dei cittadini;

VISTO il Decreto Legislativo n. 360 del 28 settembre 1998, con successive modifiche ed integrazioni, istitutivo dell'addizionale comunale IRPEF, a norma dell'articolo 48, comma 10, della L. 27 dicembre 1997, n° 449, come modificato dall'articolo 1, comma 10, della L. 16 giugno 1998, n° 191;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 3, del suddetto decreto 360/98, così come integralmente modificato dall'art. 1, comma 142, della Legge n° 296 del 27 dicembre 2006 (legge finanziaria 2007), il quale dispone che *"i comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n° 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale ... con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali ..."*;

VISTI i commi 4, 5, 6 e 7, del predetto decreto, con i quali sono state stabilite le modalità di applicazione dell'addizionale e le procedure per la ripartizione tra i comuni del relativo gettito da parte del Ministero dell'Interno;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale, n° 6 del 01/02/2007, con la quale veniva approvato il regolamento comunale per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF (siccome rettificato con successiva deliberazione n° 12 del 15/03/2007);

RILEVATO che l'articolo 5 del suddetto regolamento fissa l'aliquota, a decorrere dal 01/01/2007, nella misura dello 0,6%, stabilendo che *"Per gli anni successivi la predetta aliquota potrà essere variata nel limite stabilito dalle normative vigenti, con deliberazione di Giunta Comunale adottata ai sensi degli artt. 42 e 47 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.)"*;

RICHIAMATO l'art. 42 - lettera f del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE LL, approvato con D. Lgs 18/08/2000, n° 267, che attribuisce ai Consigli Comunali la competenza in merito alla: *"istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi"* intendendo con ciò riservare alla Giunta Comunale la competenza in ordine alla determinazione delle tariffe dei servizi e delle aliquote dei tributi;


VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n° 388, così come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 448/2001, il quale ha definitivamente stabilito che: *"Il termine per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali, compresa l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, prevista dall'art. 1, comma 3, del D. Lgs. 28/9/1998, n 360, e per l'approvazione dei regolamenti relativi ai tributi locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione"*;

VISTO il decreto del Ministro dell'Interno del 28 ottobre 2015, con il quale è stato disposto il rinvio dal 31 dicembre 2015 al 31 marzo 2016 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione di province, comuni e città metropolitane per l'anno 2016;

VISTO il successivo decreto del Ministro dell'Interno del 01 marzo 2016, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 da parte degli enti locali è ulteriormente differito dal 31 marzo al 30 aprile 2016;

VISTO l'art. 1 comma 26 della Legge 208/2015 - Disposizioni per la formazione del bilancio





[Handwritten signature]

annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016), che di seguito si riporta:

"Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000";



RITENUTO di deliberare la conferma dell'addizionale opzionale comunale all'IRPEF, al fine di assicurare entrate sufficienti a finanziare i programmi di spesa che saranno meglio specificati nella relazione previsionale e programmatica, da approvare unitamente al bilancio di previsione per l'esercizio 2016;

DATO ATTO che l'addizionale in oggetto si caratterizza come strumento di perequazione contributiva essendo imposta che grava proporzionalmente in misura maggiore sulle fasce di reddito più elevate;

RITENUTO, in relazione alle esigenze di bilancio ed alle osservazioni sopra citate, di dover determinare la massima aliquota annua applicabile nello 0,6%, stimando così il gettito derivante dall'applicazione dell'addizionale IRPEF in circa € 385.000,00;


VISTO l'art. 1, comma 4, del D. Lgs. n° 360/1998, così come modificato dall'art. 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n° 296, il quale dispone che "... L'addizionale è dovuta alla provincia e al comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa, per le parti spettanti ... Ai fini della determinazione dell'acconto, l'aliquota di cui al comma 3 è assunta nella misura deliberata per l'anno di riferimento qualora la pubblicazione della delibera sia effettuata non oltre il 15 febbraio del medesimo anno ovvero nella misura vigente nell'anno precedente in caso di pubblicazione successiva al predetto termine";

VISTO l'art. 11, comma 1, della Legge 18 ottobre 2001, n° 383;

VISTO il T.U.E.L., approvato con D. Lgs. n° 267/2000;

VISTO il vigente regolamento di contabilità dell'ente;

VISTI gli allegati pareri favorevoli resi in ordine alla regolarità tecnica e in ordine alla regolarità contabile dal Responsabile della II U.O.C., ai sensi dell'art. 49, comma 1, del TUEL approvato con D. Lgs 18.08.2000, n° 267 (Allegato n° 1);



DELIBERA

Per i motivi indicati in premessa e che qui si intendono riportati e trascritti:

1. Di confermare, per l'esercizio 2016, ai sensi degli articoli 42 e 47 del D. Lgs. 267/2000 nonché dell'art. 5 del vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF, l'aliquota opzionale della addizionale comunale IRPEF, nella misura di 0,6 punti percentuali.

2. Di provvedere agli adempimenti utili per la pubblicazione del presente provvedimento a norma dell'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. n. 360/98, sul sito individuato con D.M. 31/05/2002 emanato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.
3. Di dare atto che il gettito derivante dall'applicazione dell'addizionale, stimato in € 385.000,00, è necessario per garantire il pareggio e l'equilibrio del bilancio e della gestione finanziaria, nonché per garantire la continuità nell'erogazione dei servizi.
4. Di dichiarare, stante l'urgenza, il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs n° 267/2000.



- Il presente verbale assunto con i poteri del Consiglio, avente il numero 7/2016, viene letto, approvato e sottoscritto per come segue.

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO
F.to Dott. Filippo ROMANO

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Maria ALATI

CERTIFICATO DI ESEGUIBILITÀ


La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n° 267/2000.

ROSARNO 03 MAG. 2016

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Maria ALATI

È copia conforme all'originale esistente presso questo Ufficio di Segreteria, composta da n° 6 (sei) pagine, in carta semplice, per uso amministrativo.

ROSARNO 04 MAG. 2016



UFFICIO DI SEGRETERIA

Alati

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ALBO ON-LINE.

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line in data odierna e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D. Lgs. n° 267/2000.

ROSARNO 04 MAG. 2016



L'IMPIEGATO INCARICATO

Alati

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

La suestesa deliberazione:

- Dichiarata immediatamente eseguibile è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune dal _____ al _____ e non sono pervenuti reclami.
- È stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune dal _____ al _____ ed è divenuta esecutiva perché sono decorsi giorni dieci dalla data della pubblicazione dal _____ e non sono pervenuti reclami.

ROSARNO _____

IL SEGRETARIO GENERALE